

La questione della verità: giustizia, memoria e storia

di Michele Battini

1. Negli ultimi anni l'esperienza di commissioni composte da storici di paesi diversi ma accomunati da un passato conflittuale si è moltiplicata. In molte di queste, la Repubblica Federale di Germania ha avuto un ruolo di promozione e comunque di assoluta protagonista, anche per ragioni inerenti alla storia interna del paese e alla ricerca di una politica pubblica della memoria relativa alla storia del nazionalsocialismo e del regime comunista della Repubblica Democratica.

Oltre alla commissione italo-tedesca, sono esistite commissioni storico-culturali tedesco-polacca e tedesco-slovacca-ceca. La vicenda della commissione italo-slovena è ben nota.

Le commissioni hanno avuto finalità e funzioni diverse: l'accesso alla raccolta e alla pubblicazione di documenti a lungo occultati, la messa a punto dello stato degli studi, il confronto tra le prospettive storiografiche prevalenti nei diversi paesi e soprattutto la costruzione di documenti comuni, testi scolastici, monumenti, quali possibili piattaforme di una memoria pubblica condivisa tra Stati nazionali divisi da un passato di conflitti, crimini contro l'umanità e lesioni del diritto internazionale.

Naturalmente la ricerca di una memoria di tale natura comporta rischi enormi a causa del tipo di logica che in essa inevitabilmente agisce, per certi aspetti non dissimile da quella che da anni si è imposta nella realtà giudiziaria.

Mi propongo qui di esaminare brevemente un conflitto a tre facce tra due paradigmi della giustizia di transizione (e due modelli di verità giudiziaria), tra verità giudiziaria e verità storica, e tra storiografia e memoria. Il mio obiettivo è di recare un contributo ad alcune alternative strategiche tra loro non facilmente componibili, che le commissioni storiche si trovano a dover fronteggiare e di cui anche quella dei colleghi italiani e tedeschi non mi pare pienamente consapevole.

Non vorrei tuttavia enfaticizzare troppo gli aspetti metodologici, perché, come ha osservato una volta con molto buon senso il sinologo Marcel Granet, il metodo è spesso in realtà la strada seguita dallo studioso tra molte incertezze ed errori, un tragitto che appare coerente solo dopo l'arrivo

e la conclusione della ricerca. Per tale ragione di buon senso mi limito a cercare di spiegare il mio specifico problema metodologico semplicemente ricordando i passi di un mio “viaggio” di ricerca.

Ho iniziato a pormi il problema del conflitto tra i paradigmi della giustizia, tra le diverse forme di verità, tra memoria e storiografia studiando la storia della guerra contro le popolazioni civili della Toscana nell'estate terribile del 1944 (la cosiddetta “guerra ai civili” e uno degli eventi più importanti della storia della Resistenza nel contesto italiano); in quella ricerca giunsi alla scoperta del rilievo storico del sistema di ordini concordato tra le più alte autorità delle forze di occupazione della Germania, che “conducevano” la guerra ai civili.

L'analisi delle ragioni per cui le autorità anglo-americane scelsero di non citare in giudizio i responsabili del sistema di occupazione mi indusse, poi, allo studio comparato della giustizia di transizione in Europa e dell'epurazione delle istituzioni e delle *élites* fasciste, portata avanti dalla Magistratura e dalle autorità della Repubblica italiana.

La difficoltà maggiore divenne molto presto, per me, quella di identificare la metodologia corretta per passare dai risultati ottenuti in un caso storico specifico ad altri contesti storici, tradizioni culturali e differenti linguaggi, che ho cercato di sormontare individuando i dettagli concreti che potessero servire come punti di avvio e di connessione – quelli che Erich Auerbach definisce *Ansatzpunkte* – mediante i quali fosse possibile ricostruire un processo storico globale in maniera induttiva, in questo caso la storia della giustizia di transizione e del diritto dei crimini internazionali, o *Völkerstrafrecht*.

La comparazione tra gli aspetti che ho appena ricordato cominciò subito a presentare alcune questioni metodologiche cruciali che sono state spesso trascurate dagli storici impegnati nelle ricerche sui sistemi totalitari e sulla Seconda guerra mondiale. Quello che Norberto Bobbio definì molto tempo fa un «nuovo giusnaturalismo», una nuova dottrina della legge naturale e quindi dei “diritti umani” elaborata con i codici del diritto penale dei crimini internazionali e i processi ai dirigenti delle potenze fasciste negli anni del secondo dopoguerra, non ha dato però vita a istituzioni, regolazioni e pratiche giudiziarie che costituiscono un sistema coerente suscettibile di giudizi univoci. Dal 1946 alla fine del xx secolo, una varietà di istituti – corti militari internazionali, corti locali, corti *ad hoc*, commissioni per la verità e la riconciliazione e infine la International Criminal Court – si è sviluppata spesso sovrapponendo un istituto all'altro, mentre le varie procedure hanno considerevolmente modificato ciò che costituisce e ciò che possiamo definire la categoria di verità giudiziaria.

Antonio Cassese, primo presidente della Corte Criminale Internazionale, fondata nel 2001 dallo Statuto di Roma, ha sempre fortemente insi-

stito sul valore storico e giuridico della Corte Militare Internazionale di Norimberga (IMT), quale unica istituzione qualificata per i crimini internazionali e abilitata a imporre il principio della possibilità di sottoporre a giudizio le politiche totalitarie e le loro pratiche criminali attraverso il processo penale.

Fin dal documento che istituì nel 1944 il Tribunale, il famoso Charter (Statuto), la giustizia che avrebbe dovuto garantire la transizione alla democrazia postbellica stabilì nei fatti che i propri compiti non concernevano solo la punizione delle persone colpevoli dei tre tipi di crimini definiti come perseguibili (crimini contro la pace, crimini contro la guerra e crimini contro i diritti umani), ma includevano anche raccolta e classificazione di documenti storici (che provavano ciò che era realmente accaduto) e la costruzione di una memoria funzionale alla pedagogia anti-totalitaria e anti-fascista.

Questo documento, l'IMT Charter, presentò dunque anche il problema della definizione dello statuto della verità storica in relazione a quella giudiziaria in una maniera del tutto nuova, mentre l'assenza di magistrati e giudici provenienti da paesi neutrali e la mancata separazione per legge tra potere politico e potere giudiziario delle stesse *United Nations* faceva emergere una tendenziale subordinazione delle autorità giudicanti alle potenze vincitrici, generando un conflitto tra *iussum* e *iustum*, aggravato dalla violazione del principio *nullum crimen, nulla poena sine lege*.

Come già Hans Kelsen – il primo a esprimere le proprie riserve – ritengo che la conclusione tratta da Carl Schmitt in *Der Nomos der Erde* sia inaccettabile e che la tesi lì espressa fosse una sostanziale autodifesa della propria funzione di ex presidente dei giuristi nazionalsocialisti. Schmitt sostenne allora che il percorso storico iniziato nel 1919 con le clausole punitive del Trattato di Versailles, con la decisione di imputare la responsabilità della guerra di aggressione al Kaiser, portò alla distruzione del sistema legale delle relazioni tra Stati sovrani, nati dopo la pace di Vestfalia – lo *ius publicum Europeum* – e che il processo di Norimberga non faceva che completare tale opera di distruzione «attraverso la convergenza delle forze dell'Est e dell'Ovest».

Al contrario, si può legittimamente sostenere che l'IMT avviò una nuova visione della dottrina dei diritti umani, mentre è importante sottolineare che, in una prospettiva storica, lo Statuto e la prassi dell'IMT produssero non solo verità giudiziaria, ma anche risultati concreti di verità storica, sebbene i limiti di quella verità giudiziaria abbiamo avuto come conseguenza l'introduzione di criteri selettivi a livello geografico, statistico e politico, come l'esclusione dal campo dei crimini contro l'umanità della guerra aerea alleata e dell'uso della bomba atomica sulle città e i cittadini giapponesi.

Selettività della verità giudiziaria significava anche distorsione della verità storica, per la mancata volontà o incapacità di definire e perseguire i crimini contro l'umanità al di fuori del contesto di una guerra di aggressione, per la mancata comprensione della natura delle istituzioni totalitarie e, di conseguenza, la impossibilità di individuare l'ampia area delle responsabilità, infine la mancanza di consistenza autonoma della categoria di progettazione e organizzazione collettiva dei crimini contro la pace (*conspiracy*).

Con ragione, perciò, Pier Paolo Portinaro ha scritto che le corti penali internazionali solo in pochi casi possono corrispondere alle aspettative che esse legittimano – la riconciliazione, la giustizia e la verità sul passato storico – e che, proprio a causa di queste difficoltà delle corti penali, le amnistie hanno spesso sostituito la repressione penale e la riparazione morale o economica; con il tempo, infine, tali limiti hanno indotto a procedure nuove e alla sostituzione delle corti penali con Commissioni per la Verità e la Riconciliazione.

In definitiva, come ricorda Gerhard Werle, neppure lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale dell'Aja è in grado di indicare quale relazione debba esistere tra repressione, amnistia e commissioni, perché al momento della stesura dello Statuto non fu possibile raggiungere un accordo e la tendenza prevalente nella riflessione giuridica degli ultimi anni – ricordo i saggi di Rothberg, Osiel, Thompson, Jon Elster – sembra dare maggiore importanza allo scopo della riconciliazione, in nome del principio nuovo che il paradigma penale debba essere superato. Molti storici così pensano che, se da un lato le incriminazioni delle persone colpevoli di crimini contro l'umanità sono un'obbligazione legale secondo il dettato della legge internazionale, dall'altro non lo è la punizione penale, se essa rischia di mettere a repentaglio la pace e la giustizia.

Nel caso più estremo, la comparazione morfologica tra differenti modelli di tribunale penale svolta lungo un asse storico e cronologico lunghissimo, che va dall'Atene del v secolo all'Argentina degli anni Ottanta del xx secolo dopo Cristo, ha indotto Elster a criticare aspramente istituzioni, attori e leggi della giustizia penale, anche se, in seguito, egli ha dovuto ammettere che non vi è soluzione nel conflitto tra i fini contraddittori di tutte le pratiche giuridiche, penali o conciliative, cioè tra pace, giustizia e verità. In Italia, tra coloro che si sono schierati a favore del superamento del modello del processo penale, vi sono Marcello Flores e Andrea Lollini, il quale scrive che la logica politica e legale che ha dominato dopo la Seconda guerra mondiale ha determinato una sovrapposizione tra la figura del giudice e quella dello storico, provocando la frequente ricorrenza di controversie sulla memoria che – come in Italia – sarebbero all'origine della profonde divisioni culturali della storia repubblicana.

2. Confrontarsi con la questione della differenza conflittuale tra memoria e storiografia impone di soffermarsi sulle somiglianze e differenze tra verità giudiziaria e verità storica.

L'argomento della memoria divisa e conflittuale all'interno di un solo paese o tra diverse società nazionali è usato contro la logica giudiziaria e in favore delle procedure delle commissioni per la riconciliazione dunque. Il documento della commissione storica italo-germanica è anch'esso connotato da tale logica teologico-politica.

Mi pare allora necessario esaminare con cura anche gli effetti di verità prodotti dalla logica teologico-politica di natura conciliativa fondata sulla base delle confessioni delle persone accusate, la compensazione delle vittime e la garanzia di cancellazione e amnistia. Senza dubbio, la prassi della conciliazione appare innanzitutto sincretistica perché mette insieme procedure giudiziarie, riparazioni economiche e ispirazioni religiose, confondendo sfere distinte del sistema giudiziario e producendo una sorta di discorso-confessione dei colpevoli (sebbene sostenuta da testimonianze e prove), che mira all'amnistia. La verità a cui si giunge e che si pensa completa, declamata e pubblica, porta alla fondazione di una memoria pubblica che è, in realtà, il prodotto finale di un patto di non aggressione tra la vittima e l'aggressore in una dialettica sinallagmatica.

In tale narrazione e negoziazione, e nel sincretismo delle procedure economiche religiose e giudiziarie, non è difficile scorgere anche un'altra "presenza", quella dell'eredità antico-sacramentale cristiana del sacramento della confessione e dei tribunali della coscienza, profondamente indagati da John Bossy e Adriano Prosperi; così dove il giudice della commissione di conciliazione deciderebbe che non c'è ragione di prendere provvedimenti legali e dichiarerebbe il non luogo a procedere, uno storico fiuta l'esistenza di un problema di difficile soluzione, quello della natura della verità che risulta dalla procedura.

Lascio da parte la questione se l'alternativa della conciliazione al processo penale possa arrivare alla definizione della dimensione collettiva di una colpa riferibile a un macrosistema criminale totalitario, e mi concentro sul nuovo paradigma di verità che questa produce.

Lo storico è interessato a ogni cambiamento delle procedure e della retorica giudiziaria perché questo introduce una sostanziale alterazione nel metodo di investigazione dell'autenticità delle evidenze e della ricerca delle prove.

Non è per caso che in una delle più profonde riflessioni sulla teoria della difesa penale, sulle garanzie dei diritti nel processo e sulla nozione di responsabilità individuale, il saggio *Diritto e Ragione*, Luigi Ferrajoli afferma che solo la verità giudiziaria stabilita attraverso la ricerca dei fatti e la discussione di vari tipi di evidenze può essere paragonata alla verità

storiografica raggiunta attraverso la restituzione dei testi e la verifica delle prove. Il processo penale appare così una sorta di esperimento storiografico *de vivo*, in cui il giudice deve dedurre dal testo di legge che una determinata azione è un crimine e, soprattutto, che una determinata persona ha realmente commesso quel crimine.

Come afferma il giurista Federico Stella, oggi il diritto è ancora lontano da una adeguata cultura delle prove, e certamente il giudice non può fermarsi a ipotizzate probabilità statistiche, secondo il modello di spiegazione proposto da Hempel per la fisica.

Stabilire la verità – ripete il giurista Michele Taruffo – rimane lo scopo principale di una operazione razionale che richiede l'uso di competenze non solo legali ma anche epistemologiche, dato che la verità su eventi passati può essere ipotizzata in maniera relativa, decodificando i segni e le spie lasciati dal passato sul presente e trasformandoli in prove.

La storiografia ha conquistato tale consapevolezza metodologica solo in tempi recenti, a partire dal XVII secolo. Arnaldo Momigliano affermò infatti che Erodoto, Tucidide, Luciano di Samosata, così come Cicerone e Quintiliano, avevano proclamato che il dovere dello storico fosse quello di dire la verità, ma non avevano affrontato il problema di come la verità dovesse essere stabilita.

Come ha scritto Nicole Loraux, «Tucidide non è un collega», mentre sono nostri colleghi gli oratori, gli arbitri e i giudici dei tribunali greci del V secolo, dopo la razionalizzazione del Diritto attico, dalla quale Aristotele trasse ispirazione per le sue riflessioni sullo statuto della prova e sulla tecnica retorica necessaria per argomentare l'evidenza.

La verità non può essere dimostrata secondo un paradigma normativo, ma essa può essere dimostrata con una prova probabile o ragionevolmente plausibile sulla base e in accordo con uno o più principi di induzione. Gli storici divengono allora utili perché dispongono di discipline che consentono di stabilire l'autenticità di vari tipi di documenti (filologia, numismatica, archeologia, iconografia ecc.). La dimostrazione che il documento non è falso infatti non basta, ma è necessario stabilire anche la corretta relazione tra i documenti, la narrazione dei fatti documentati, le prove che quei fatti sono avvenuti, e l'argomentazione, cioè l'interpretazione.

La verità storica non può essere riferita esclusivamente al testo storiografico, ma presuppone una realtà storica esterna al testo, cioè fatti che sono avvenuti davvero, e il ricorso a una interpretazione induttiva di quella realtà esterna alle fonti e ai documenti.

3. Nel caso della *transitional justice* della seconda metà del XX secolo, si è avuto un lento passaggio dall'iniziale interesse per la verità giudiziaria e storica, ricostruita attraverso le procedure del garantismo penale, alla

esigenza di nuove procedure conciliative che favoriscano la costruzione di una coesione sociale o sovranazionale fondata sulle basi di una presunta memoria condivisa.

Nel secondo dopoguerra, la curva della giustizia prima scalò il picco della vendetta, delle esecuzioni sommarie, delle purghe radicali, poi si assestò con le procedure legali dei processi messi in piedi dal sistema giudiziario degli occupanti alleati, infine discese verso una elaborazione giudiziaria a opera di magistrati (come nel caso italiano e tedesco) che facevano uso delle norme nazionali.

La memoria negativa e nascosta del trauma recente ha lasciato il posto all'oblio, a ciò che Arnd Bauerkämper ha definito le memorie affermative e auto-assolutorie, sulle quali il documento della commissione storica italo-germanica ha condotto una riflessione che condivido.

Nei due paesi, Italia e Germania, in quasi sette decenni, si è verificata così una fortissima discontinuità nelle memorie di individui, gruppi e generazioni. In Germania il fenomeno è stato più complesso a causa della divisione nei due Stati sovrani della Germania dell'Est e dell'Ovest, mentre in Italia esso è precipitato al suo livello più basso a causa del collasso delle istituzioni repubblicane, dei partiti e delle politiche antifasciste alla fine del secolo scorso. Comunque sia, esiste una differenza di qualità fra le politiche basate sulla revisione del passato (la *Vergangenheit*, secondo la definizione di Norbert Frei, fondata sulla straordinaria mole di studi compiuti in Germania), e, al contrario, la guerra civile tra le memorie scoppiata negli anni Novanta del xx secolo in Italia, un paese in cui la persistenza di mitologie auto-assolutorie e della rimozione delle responsabilità nazionali nella guerra di aggressione dell'Asse è meno preoccupante del frantumarsi delle memorie e del crescente rigetto da parte delle generazioni più giovani della celebrazione del Giorno della Memoria in ricordo del massacro degli ebrei in Europa.

Si tratta ovviamente di fenomeni che debbono essere contestualizzati nella crisi culturale dell'Unione Europea, nel fallimento del processo della sua costituzionalizzazione e nella debolezza del ruolo di imprenditrici della memoria rivendicato dalle istituzioni europee.

Per queste ragioni non sono d'accordo sui suggerimenti contenuti nel documento della Commissione storica, che mirano a promuovere nuove ricerche in nuovi campi (solo alcuni dei quali sono menzionati nel documento) e l'archiviazione delle fonti, ma anche a suggerire nuove politiche della memoria: non è compito nostro proporre monumenti e pratiche con lo scopo di costruire una memoria comune, seppure in nome di una nuova identità patriottica, democratica ed europea.

La memoria e la ricerca della verità di un evento passato, unico e irripetibile perché sepolto nel tempo, scrive Italo Calvino in *Una notte d'inver-*

no un viaggiatore, hanno due statuti molto differenti. Ciò che Yerushalmi chiama l'imperativo del ricordo non appartiene alla sfera della memoria pubblica, mentre l'impulso del ritorno a ciò che è inesorabilmente perso, sepolto nel tempo, incide sulla memoria, riattiva un ciclo che è proprio della mitologia, forse della memoria, ma non della storiografia.

Memoria non è peccato, fin che giova. Dopo è letargo di talpe, abiezione che funghisce di sé: la memoria conduce alla letargica abiezione e alla cecità, ricorda Eugenio Montale.

La cecità delle talpe può essere il risultato – hanno ripetuto Charles Maier e Jacques Le Goff – anche dell'eccesso di memoria: eccesso, cioè effetto di sovrapproduzione di merci da parte dell'industria culturale e delle istituzioni pubbliche. Il *memory boom* compensa, quindi, una falsa spiegazione del presente con un passato trasformato in show o in mitologia attraverso monumenti, celebrazioni e riti pedagogici, facilmente manipolabili per usi politici, e proprio la sua struttura mitica – osserva Jay Winter – spiega l'oscillazione ricorrente tra le improvvise rinascite e la lunga latenza della memoria.

Così memoria e storia risultano totalmente diverse, in ogni caso molto più lontane che i due paradigmi della verità giudiziaria: il controllo della verità attraverso le prove in un dibattito processuale e la negoziazione della verità al fine della riconciliazione.

Ma il mito costruito sulle celebrazioni, sui memoriali e sull'immagine crea un apparente effetto di storia che in realtà è falso, perché è il prodotto di schemi estratti da qualche tradizione testuale, ideologica o iconografica: una falsificazione che può essere consapevole e intenzionale, o può non essere voluta, ma che rimane una falsificazione.

Tra le lettere dei partigiani condannati a morte durante la Resistenza, le lettere dei soldati morti della Grande Guerra e quelle dei martiri del Risorgimento, c'è una relazione, probabilmente inconscia negli autori (*intertextuality* secondo la definizione di Gérard Genette), con la tradizione cristiana del dialogo tra i morti e i vivi, mentre nei monumenti ai partigiani della Seconda guerra mondiale c'è un riferimento iconografico alla tradizione cristiana, che è assolutamente consapevole. Panofsky osserva che l'uso degli schemi iconografici della tradizione rivela la funzione ideologica del riferimento testuale e della ripetizione di immagini e schemi, perché tale uso della tradizione e della memoria suggerisce una comprensione della situazione storica rendendola simile a un'altra già nota. Perciò la presunta verità della memoria è assolutamente illusoria e ben lontana da qualsiasi pensiero critico ispirato all'imperativo del ricordo e all'esercizio della storiografia, mentre, al contrario, la verità storica è un risultato razionale e consapevolmente parziale riferito a singoli e irripetibili eventi storici.

Nota bibliografica

Questo testo è stato letto in occasione del Convegno “La composizione dei conflitti storici. Le commissioni storiche nelle tensioni fra storia, giustizia e culture della memoria – Historische Konfliktbewältigung. Historikerkommissionen im Spannungsfeld von Geschichtswissenschaft, Rechtsprechung und Erinnerungskulturen”, organizzato dalla Accademia dei Lincei e dalla Deutsche Forschungsgemeinschaft a Roma il 9 e 10 ottobre 2014. I testi e gli autori qui ricordati sono stati tutti analizzati nei miei precedenti saggi dedicati all’argomento che qui ho trattato. Mi permetto perciò di rinviare il lettore ad alcuni di questi miei saggi:

1. *The Missing Italian Nuremberg. Cultural Amnesia and Postwar Politics*, Palgrave Macmillan, New York-London 2007 (versione ampliata e tradotta di *Peccati di memoria. La mancata Norimberga italiana*, Laterza, Roma-Bari 2003).
2. *Riconsiderando il problema dell’epurazione in Italia dopo il 1945*, in C. Liermann, M. Margotti, F. Traniello (Hrsg.), *Vom Umgang mit Vergangenheit: Ein deutsch italienisch Dialog*, Max Niermayer Verlag, Tübingen 2007, pp. 67-75.
3. *Sins of Memory: Reflections on the Lack of an Italian Nuremberg and the Administration of International Justice after 1945*, in “Journal of Modern Italian Studies”, 9, 3, 2004, pp. 349-63.
4. *Prova, storia e retorica giudiziaria*, in “Contemporanea”, XII, gennaio 2009, pp. 615-31.

Cliniche legali, *Commons* e giustizia sociale

di Maria Rosaria Marella ed Enrica Rigo

1. Le cliniche legali come strumento di giustizia sociale¹

In un libro dal titolo intrigante – *Storming the Court: How a Band of Yale Law Students Sued the President--and Won* (Goldstein, 2005) – un professore di legge prestatosi alla narrativa racconta di come, agli inizi degli anni Novanta, un gruppo di studenti di Yale abbia deciso di portare in giudizio il presidente degli Stati Uniti per la prassi di rimpatriare forzatamente i rifugiati haitiani, detenuti al di fuori di ogni legittima procedura nella base di Guantánamo e senza che venisse data loro la possibilità di chiedere asilo sul suolo americano. Guidati dal professore Harold H. Koh, e con il supporto di un affermato studio legale che ha offerto *pro bono* la propria collaborazione, gli studenti hanno messo da parte i manuali per la preparazione degli esami al fine di dedicarsi, notte e giorno, alle ricerche per istruire il caso e per recarsi a Guantánamo a intervistare i detenuti. Si tratta probabilmente del caso più noto – almeno in anni recenti – che esemplifica come una clinica legale possa farsi portatrice di istanze di giustizia e soggetto attivo di trasformazione; nonché di un buon esempio per raccontare l'entusiasmo, la dedizione e le forme di collaborazione che possono essere mobilitate attraverso la metodologia didattica delle cliniche legali, ben al di là di quanto normalmente accada per gli insegnamenti tradizionali del diritto.

Quella della Yale Law School (YLS) è sicuramente una vicenda paradigmatica per i nessi che coagula tra attivismo, cliniche legali, battaglie per i diritti civili, giustizia sociale e critica del diritto. L'attivismo degli studenti di YLS vanta, infatti, una tradizione di almeno mezzo secolo, quando gli

1. Le autrici hanno promosso alcune tra le prime esperienze di clinica legale in Italia. Nello specifico, Enrica Rigo ha fondato nel 2010, e da allora coordina, la Clinica del Diritto dell'Immigrazione e della Cittadinanza nata presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre, <http://clinicalegale.giur.uniroma3.it/>; Maria Rosaria Marella ha fondato e coordina la Law Clinic "Salute, ambiente e territorio", nata nel 2013 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Perugia.

anni Sessanta hanno improvvisamente fatto irruzione nella prestigiosa istituzione, portando, assieme alle questioni razziali, di genere, e di giustizia sociale, la contestazione fin dentro il tempio progressista del *judicial activism* e del realismo anti-Harvard. Come ha sottolineato Laura Kalman (2005), lo scossone prodotto dalle accuse di razzismo, sessismo ed elitismo trovò del tutto impreparato un corpo docente adagiato sulle proprie convinzioni liberali, che si credeva per questo immune dalle critiche degli studenti di estrazione borghese. D'altro canto, il caso di YLS conferma come le facoltà di legge, anche le più *liberal*, rivelino una comprovata capacità di resistere e neutralizzare le trasformazioni. Lo nota pragmaticamente la stessa Kalman (2005); ma è Duncan Kennedy (1982, 1983), una delle voci più influenti dei *critical legal studies*, a metterlo a tema riflettendo sui curricula degli studi giuridici e il significato politico della gerarchizzazione delle discipline. La riflessione di Kennedy prende l'avvio proprio dalla generalizzazione della sua esperienza: studente a Yale alla fine degli anni Sessanta, quando le cliniche legali si affacciano sulla scena come promessa di trasformazione per il futuro degli studi giuridici, e docente ad Harvard negli anni Ottanta, dove le cliniche legali si sono ormai affermate come complemento dell'approccio procedurale al diritto (Kennedy, 1983). Così come accaduto per altre prospettive critiche sul diritto, anche l'esperienza delle cliniche legali è stata progressivamente affiancata da una sua versione moderata, orientata alla professionalizzazione, e epurata dagli elementi di trasformazione politica che l'avevano caratterizzata a cavallo tra i decenni Sessanta e Settanta (ivi, p. 7). In una gerarchizzazione dei curricula accademici che vede al centro la dottrina civilistica in quanto unitaria, sistematica e coerente – in altre parole *razionale*, così come le istituzioni fondamentali del capitalismo rappresentate dalla proprietà e dal contratto – le cliniche legali appartengono a quella “periferia” del diritto che ha finito per assumere un ruolo funzionale ad ammorbidire il sistema rendendolo più accettabile (*ibid.*).

Le osservazioni di Kennedy costringono a un bagno di realismo utile a collocarsi in un dibattito che comincia ad affacciarsi anche in Italia, dove nel giro di pochi anni le cliniche legali sono passate da due a circa venti², e dove emerge pertanto una forte esigenza definitoria. In un panorama di esperienze anche molto diverse fra loro, sembra infatti difficile stabilire quali di queste possano davvero dirsi cliniche legali assumendo come discriminare obiettivi di trasformazione sociale o di accesso alla giustizia per i soggetti svantaggiati. Se nel quadro delle *law school* statunitensi l'intento

2. Sul tema si segnala la ricerca, a oggi in corso, condotta da Clelia Bartoli in collaborazione con lo European Network for Clinical Legal Education e finanziata dall'eurodeputata Cécile Kyenge, membro del Comitato Libertà Civili, Giustizia e Affari Interni.